



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione N. 40

Adunanza di prima convocazione sessione straordinaria – Seduta 18-09-2012

OGGETTO: Aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012. - Art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011.

L'anno Duemiladodici addì Diciotto del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTI	ASSENTI
CISCO FABIO (Sindaco) ZACCARIA TARCISIO (Consigliere) RIGON GIUSEPPE (Consigliere) GENTILIN FRANCESCO (Consigliere) PACCANARO DIEGO (Consigliere) PONATO SILVANO (Consigliere) PERONI RODOLFO (Consigliere) MAGGIO ALBERTO MARIA (Consigliere) MUNARETTO GIANFRANCO (Consigliere) BAREA ANGELO LUIGI (Consigliere) MARAN GIAMPIERO (Consigliere) BERTOLA GIAN DOMENICO (Consigliere) ZANUSO ALBERTO (Consigliere) CEDERLE MAURO (Consigliere) MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere) REMONATO FRANCO (Consigliere)	DAINESE GIOVANNI (Consigliere)

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor GIGLIA Dott. LUIGI.

Il Signor CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012. - Art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011.
PROPOSTA DI DELIBERA N. 44**

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Maggio Dr. Alberto;

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Premesso:

-) che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, istituiscono l'imposta municipale propria, e che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, posticipandone l' applicazione a regime all'anno 2015;

Considerato:

-) che ai sensi del comma 6 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

-) che ai sensi del comma 7 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

-) che ai sensi del comma 8 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

-) che ai sensi del comma 9 del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

-) che ai sensi del comma 9 bis del decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

-) che il comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. La stessa facoltà è concessa per l'abitazione degli italiani residenti all'estero;

Dato atto:

-) che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-) che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato:

che con delibera di C.C. n. 18 in data 26/06/2012, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, così come convertito con modifiche nella Legge n. 214/2011 e che in data odierna è stata approvata una variazione allo stesso,

che con delibera di C.C. n. 19 del 26.06.2012 sono state determinate le aliquote Imu anno 2012;

-) che l'art. 13 comma 12 bis) del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, prevede che **entro il 30 settembre 2012** i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione delle aliquote e delle detrazioni IMU;

-) che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto altresì che la commissione regolamenti nella seduta del 11.09.2012, ha espresso parere favorevole, con voto di astensione dei componenti: Zanuso Alberto, Dainese Giovanni e Remonato Franco.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) di approvare per l'anno 2012, in virtù di quanto dispone l'art. 13 comma 12bis), del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 214/2011 le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota	Tipologia Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
0,93%	Aliquota di base
0,40%	Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
0,76%	Terreni agricoli
0,2 %	Fabbricati rurali strumentali

Detrazioni	Tipologia-Art. 13 decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
€ 50,00/figlio	Per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 annui

3) di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto della normativa vigente;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione all'uopo espressa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Montebello il 12/09/2012

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA
(F.to Confente dott.ssa Nicoletta)**

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

AREA INTERESSATA Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (amministrativa) Montebello Vicentino, 12/09/2012	F.to Confente dott.ssa Nicoletta
---	----------------------------------

OGGETTO: Aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012 - Art. 13, comma 12 bis del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 16:

Voti Favorevoli n. 12

Contrari n. 2 (i consiglieri Maggio Maria Grazia e Remonato Franco)

Astenuti n. 2 (i consiglieri Zanuso Alberto e Cederle Mauro);

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con voti: Favorevoli n. 12, n. 2 contrari (i consiglieri Maggio Maria Grazia e Remonato Franco), e n. 2 astenuti (i consiglieri Zanuso Alberto e Cederle Mauro), espressi per alzata di mano.

OGGETTO: Aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012. - Art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Cisco Ing. Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Comunale per la pubblicazione dal 12-10-2012 per 15 giorni consecutivi.

Montebello Vicentino, 12-10-2012

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi dell'art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il 23-10-2012

Montebello Vicentino,

Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi

La presente copia è conforme all'originale.

Montebello Vicentino, 12 ottobre 2012

Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi
